



Regolamento
per la disciplina della sosta negli stalli destinati ai veicoli adibiti al
servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini/e
di età non superiore a due anni

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.04.2024

INDICE

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Oggetto

ART. 3 – Definizioni

ART. 4 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno identificativo

ART. 5 – Validità dell'autorizzazione

ART. 6 – Sanzioni

ART. 7 – Disposizioni finali

Art. 1 **Finalità**

L'art. 188 *bis* del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), nel disciplinare la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini/e di età non superiore a due anni, dispone: *“gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità [...]”*. *“Per usufruire d[i] tali spazi, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal Comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento [di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada]”*.

Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, cui è demandata la definizione delle specifiche tecniche, L'Unione dei Comuni del Coros, con l'approvazione del presente Regolamento, elaborato e proposto dal Comitato Unico di Garanzia dell'Unione dei Comuni del Coros, intende consentire la concreta attuazione della disposizione di cui all'art. 188 *bis* e favorire la mobilità delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con bambini/e di età non superiore a due anni, residenti nei Comuni aderenti all'Unione, nell'intero territorio del Coros.

Al fine di estendere la validità territoriale dell'autorizzazione alla sosta, negli stalli istituiti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, oltre il limite territoriale del Comune di residenza, l'Unione dei Comuni del Coros propone ai Comuni aderenti all'Unione l'adozione di regole uniformi per il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno identificativo, e l'impegno formale a riconoscerne la validità, a condizione di reciprocità, mediante l'approvazione del presente Regolamento e la sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa.

Art. 2 **Oggetto**

Il Regolamento definisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla sosta negli stalli istituiti ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), contrassegnati dalla segnaletica stradale di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 aprile 2022, riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini/e di età non superiore a due anni.

Art. 3 **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, per:

- *“donne in stato di gravidanza”* - si intendono le donne in possesso di certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, l'epoca gestazionale, la data presunta del parto;
- *“genitori con un bambino di età non superiore a due anni”* - si intendono le persone in possesso dei requisiti anagrafici che ne attestino la genitorialità;
- *“stalli rosa”* - gli spazi, istituiti ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), contrassegnati dalla segnaletica stradale di cui all'allegato 1 del Decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 aprile 2022, riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini/e di età non superiore a due anni.

Art. 4

Modalità di rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno identificativo

L'autorizzazione alla sosta negli "stalli rosa" deve essere richiesta nel Comune di residenza della donna in stato di gravidanza o dei genitori.

Possono presentare la richiesta per l'autorizzazione:

- la donna in stato di gravidanza;
- il genitore di uno o più figli/e di età non superiore a due anni;
- altra persona, munita di regolare atto di delega, conferita dalla donna in stato di gravidanza o dal genitore di uno o più figli/e di età non superiore a due anni.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e del relativo contrassegno identificativo, alla richiesta:

- la donna in stato di gravidanza deve allegare certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, l'epoca gestazionale, la data presunta del parto;
- il genitore di uno o più figli/e di età non superiore a due anni deve allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sul rapporto genitoriale e sull'età anagrafica del figlio;
- la persona diversa dalla donna in stato di gravidanza e dal genitore deve allegare l'atto di delega, debitamente sottoscritto dal delegante e corredato dal documento identificativo del delegato.

Art. 5

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata alla donna in stato di gravidanza ha validità sino al compimento del primo mese del/la figlio/a.

L'autorizzazione rilasciata ai genitori ha validità sino al compimento del secondo anno di età del/la figlio/a.

La data di scadenza dell'autorizzazione è riportata nel contrassegno identificativo rilasciato dall'Ente, da esporsi, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'autorizzato.

La sosta negli "stalli rosa" è consentita esclusivamente ai veicoli che trasportino la persona titolare dell'autorizzazione, ovvero la gestante o il genitore unitamente al bambino/a di età inferiore a due anni.

Art. 6

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 188 *bis* del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992:

- chiunque usufruisca degli "stalli rosa", in mancanza della relativa autorizzazione o ne faccia uso

improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

- chiunque, pur avendone diritto, usufruisca degli stalli rosa non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Art. 8

Disposizioni finali

Il Regolamento cesserà di produrre i propri effetti contestualmente all'entrata in vigore delle norme nazionali eventualmente emanate successivamente alla sua approvazione, se incompatibili.